

CIRCOLARE LUGLIO 2021

Prossime scadenze:

- **16 luglio 2021:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **20 luglio 2021:** prima scadenza dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei Redditi 2021 e del diritto annuale di iscrizione alla Camera di commercio per i contribuenti soggetti agli ISA (ex Studi di settore);
- **26 luglio 2021:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel secondo trimestre o nel mese di giugno per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **31 luglio 2021:** scadenza dei versamenti con maggiorazione relativi alle dichiarazioni dei Redditi 2021 per i contribuenti privati non soggetti agli ISA;
- **31 luglio 2021:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture estere (Esterometro) riferite al secondo trimestre 2021;
- **20 agosto 2021:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **20 agosto 2021:** scadenza dei versamenti con maggiorazione relativi alle dichiarazioni dei Redditi 2021 e del diritto annuale di iscrizione alla Camera di commercio per i contribuenti soggetti agli ISA (ex Studi di settore);
- **26 agosto 2021:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile.

Servizi Professionali Srl

Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari

Come anticipato con un comunicato stampa del Mef, il D.P.C.M. 28 giugno 2021 ha disposto che per i contribuenti assoggettati agli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale), compresi i forfetari, slitta dal 30 giugno **al 20 luglio** il termine entro il quale dovranno essere versati, senza corresponsione di interessi, il saldo 2020 e il primo acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell'IVA.

La proroga è stata disposta per "tener conto dell'impatto che l'emergenza Covid-19 ha avuto anche quest'anno sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari".

Come previsto lo scorso anno, la proroga interessa anche ai contribuenti "minimi", rientranti nel regime D.L. n. 98/2011, nonché i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA e a coloro che dichiarano redditi per trasparenza (quali ad esempio i collaboratori dell'impresa familiare o i soci di società di persone).

Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Il provvedimento dispone un'ulteriore **proroga** - dal 30 giugno **al 31 agosto 2021** - della sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 30 settembre 2021**.

Si prevede inoltre che, fino al 31 agosto 2021, siano sospesi i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

Servizi Professionali Srl

Nuove regole IVA per l'e-commerce dal 1° luglio 2021

È stato pubblicato nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 il D.Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021, che recepisce le nuove disposizioni in materia di IVA sul commercio elettronico contenute nell'art. 2 della direttiva UE n. 2455/2017, **con effetto dal 1° luglio 2021.**

Al riguardo si segnala:

Vendite intracomunitarie a distanza.

Il regime Iva delle vendite intracomunitarie a distanza (compreso il commercio elettronico verso consumatori) continuerà a basarsi sul principio della tassazione nel paese di destinazione dei beni, con la deroga per le vendite "sotto soglia", che per motivi di semplificazione sono assoggettate ad IVA nel paese di partenza, salvo opzione del fornitore per la tassazione secondo il principio generale. La soglia di semplificazione sarà però ridotta da 35.000 euro per ciascun paese UE, a 10.000 euro per tutte le vendite nell'area unionale.

Nel calcolo della soglia dovranno inoltre, essere considerate anche le prestazioni di cui all'art. 7-octies, D.P.R. n. 633/1972 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue).

Estensione dello sportello unico (ex MOSS, ora OSS).

L'obbligo di applicare l'IVA nel paese di destinazione comporta per il fornitore la necessità di identificarsi in tutti i paesi in cui saranno stabiliti i suoi clienti consumatori. Per facilitarne gli adempimenti, viene estesa la portata oggettiva del regime semplificato del mini sportello unico che, in via facoltativa, consentirà di accentrare il pagamento dell'imposta dovuta ai vari paesi UE presso il paese in cui è stabilita l'impresa. Dal 1° luglio il regime semplificato potrà essere utilizzato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, nonché per tutte le prestazioni di servizi "b2c" soggette al pagamento dell'IVA nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore. Al fine di rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.

Marketplace (mercati virtuali).

Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (marketplace) non avranno più adempimenti di segnalazione, ma diventeranno dirette responsabili dell'applicazione dell'IVA nei seguenti casi:

- vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell'UE, effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE;
- vendite a distanza di beni importati da paesi extraUE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Servizi Professionali Srl

Sostegni a imprese e lavoratori: le disposizioni nel nuovo D.L. n. 99/2021

Già pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed immediatamente in vigore il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 recante "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese" contenente le ulteriori misure volte a fronteggiare il perdurare della fase emergenziale da Covid-19.

Come di consueto, non mancano novità in ambito lavoro, al fine di sostenere imprese e lavoratori più colpiti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sintetizziamo di seguito, dunque, le novità in materia di lavoro.

Articolo 4 – Misure di tutela del lavoro: Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi

In materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, per espressa previsione dell'articolo 44, comma 1-bis del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, in via eccezionale, al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico.

Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Articolo 4 – Misure di tutela del lavoro: Trattamento di cassa integrazione ordinaria per il settore tessile

I datori di lavoro:

- delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili;
- identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15;
- che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa;

Servizi Professionali Srl

possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

- per una durata massima di diciassette settimane;
- nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Ai predetti datori di lavoro:

- resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

- restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;

- resta inoltre preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

- restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti:

- motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- motivati dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;
- intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione;
- riguardanti i settori non compresi nello stesso, nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda.

Articolo 4 – Misure di tutela del lavoro: Modifiche all'articolo 40 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73

Nell'ambito delle ulteriori misure previste in tema di ammortizzatori sociali dall'articolo 40 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, rubricato "ulteriori disposizioni in

Servizi Professionali Srl

materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale” viene introdotto il nuovo comma 3-bis.

Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, (il riferimento è, dunque, ai soli datori di lavoro che potevano accedere ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2021) che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al predetto articolo 40 (cassa integrazione ordinaria per Covid-19), è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4 (durata massima complessiva), 5 (contribuzione addizionale) e 22 (durata) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148:

- per un massimo di tredici settimane;
- fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Su tale trattamento non è dovuto il contributo a carico del datore di lavoro.

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale straordinaria resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo individuale e restano altresì sospese le procedure in corso dinanzi alle competenti ITL.

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Servizi Professionali Srl

Pubblicazione aiuti di Stato: sanzioni applicabili solo dal 1° gennaio 2022

Con la conversione in legge del D.L. n. 52/2021 (cd. "Decreto Riaperture") è stato inserito l'art. 11-sexiesdecies che prevede che per l'anno 2021 il termine, di cui all'art. 1, comma 125-ter, primo periodo, legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di obblighi di pubblicazione degli aiuti di Stato, **è prorogato in via definitiva al 1° gennaio 2022.**

Quindi, limitatamente all'anno 2021, non saranno applicate le sanzioni previste dal comma 125-ter, consistenti nell'applicazione della sanzione dell'1%, con un minimo di 2.000 euro, e in alcuni casi nella revoca dell'aiuto.

Bonus acqua potabile: approvato il modello di comunicazione

La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha previsto un credito d'imposta per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell'acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica.

Si tratta di un bonus del 50% per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

I criteri e le modalità di fruizione del "Bonus acqua potabile" sono definiti nel Provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 153000 del 16 giugno 2021, che approva anche il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all'Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa.

Possono godere del beneficio le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d'imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.